



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I NUOVI OIC PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il principio della rilevanza e le modifiche ai principi di redazione del bilancio

TIZIANO SESANA

5 aprile 2016, Auditorium «Giacomo Manzù»
Centro Congressi Fondazione Cariplo – Via Romagnosi, 8 Milano



Il nuovo principio della rilevanza

Il D.Lgs. n. 139/2015 ha introdotto nell'art. 2423 c.c. un nuovo comma:

«4. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione».

Il legislatore ha così introdotto ed elevato a rango di norma "autonoma" il principio della rilevanza. In precedenza la «rilevanza» era inglobata e funzionale al principio della «rappresentazione veritiera e corretta».

Non ha tuttavia fornito alcuna definizione di «rilevanza».

Nel contesto normativo (ed in attesa dell'aggiornamento dell'OIC 11) un aiuto in tal senso si ha esaminando la Direttiva 2013/34/UE.



Definizione di «rilevante»

Ex art. 2, p.to 16, della Direttiva 2013/34/UE è «rilevante»:

«Lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa».

e

la «rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe»

Prima d'ora le Direttive contabili IV e VII ovvero la normativa nazionale non avevano mai fornito una definizione di "rilevante"; se ne sono sempre e solo occupati gli *standard setter* internazionali e nazionali (ad es. l'OIC con il postulato della «Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio»).



Definizione di «rilevante»

La Direttiva 2013/34/UE riconduce il giudizio sulla rilevanza al «contesto di altre voci analoghe» mentre i richiamati *standard setter* la giudicano avuto sostanzialmente riguardo alla dimensione quantitativa della posta e, quindi, in rapporto al bilancio di esercizio nel suo insieme.

Non appare chiaro il riferimento della Direttiva alle "*altre voci analoghe*" (il bilancio di esercizio, in particolare ai fini della chiarezza, non presenta sostanzialmente voci tra loro analoghe).

Vigente la precedente Direttiva contabile della «rilevanza» si rinvenivano tracce solo applicative.

Lo stesso dicasi avuto riguardo alla normativa nazionale (v. ad es. l'art. 2423 ter, c. 2 in tema di raggruppamento delle voci, l'art. 2427, n. 7 in tema di composizione di alcune voci di bilancio, l'art. 2427, n. 10 in tema di ripartizione dei ricavi per area geografica, l'art. 2427, n. 22 *bis* in tema di operazioni con parte correlate).



Il principio della rilevanza

Per effetto della specificazione «rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili» (prevista anche dalla Direttiva 2013/34/UE al considerando n. 17) è indiscutibile che le «rilevazioni» contabili dei fatti amministrativi non possono essere omesse.

Quanto all'omissione delle «valutazioni» – salvo una lettura in termini restrittivi della norma – è ragionevole ritenere che il riferimento sia, in ultima analisi e principalmente, al rispetto del principio della prudenza e della competenza nel contesto delle scritture di assestamento (si pensi ad esempio ai ratei, ai risconti, alla svalutazione dei crediti).

Tuttavia, è da considerare il fatto che le «valutazioni» non si esauriscono nel solo contesto delle scritture di assestamento.

In taluni casi prendono le mosse dalle rilevazioni iniziali e, quindi, già in corso d'anno. È il caso ad esempio dell'attualizzazione dei crediti o dei debiti, del costo ammortizzato dei crediti o dei debiti, dell'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ecc..



Il principio della rilevanza

In tutto questo, naturalmente (come precisato sempre al considerando 17 della Direttiva 2013/34/UE), è da considerare il fatto che la somma dei piccoli (di per sé irrilevanti) valori potrebbe poi risultare «rilevante».

La «rilevanza» sembrerebbe, quindi, che in ultima analisi debba giudicarsi a fine esercizio in sede di redazione del bilancio.

Ne consegue che è necessario ponderare attentamente l'applicazione di detto principio in corso d'anno, in particolare con riferimento all'omissione di talune tipologie di valutazioni.

L'aggiornamento del contenuto dei manuali contabili e dei processi amministrativi potrebbe essere complesso.

Quanto al mancato rispetto degli obblighi in tema di «presentazione» e «informativa» quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, la questione appare riconducibile all'esplicitazione di quanto nelle precedenti Direttive contabili e nel nostro codice civile era sotteso al soddisfacimento della clausola generale nel contesto dell'unicità del bilancio.



Il principio della rilevanza

Il legislatore nazionale, introducendo il principio della rilevanza (ed invero andando oltre il dettato normativo previsto dalla Direttiva), in conclusione del nuovo 4° comma dell'art. 2423 c.c. ha precisato che **«le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»**.

Una siffatta previsione normativa potrebbe minare la portata effettiva del principio di rilevanza rendendo la sua applicazione più gravosa. Di contro, tuttavia, ne preserva la corretta applicazione evitando che se ne abusi.

Si ritiene utile precisare che per effetto di detta previsione normativa se nulla viene illustrato in nota integrativa in tema di attuazione del principio della rilevanza le informazioni da fornire in nota integrativa ex art. 2427 c.c. devono essere fornite comunque anche se (utilizzando le medesime parole della previgente normativa) di ammontare non apprezzabile, la loro conoscenza non è utile, mancano di significatività.

Lo stesso vale per il rispetto dei principi di redazione e dei criteri di valutazione.



Il principio della rilevanza

Per effetto di detto nuovo principio sono state eliminate alcune previsioni in tema di criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. e di contenuto della nota integrativa di cui all'art. 2427 c.c..

Art. 2426 c.c.:

«Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

...

~~12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione;~~

...».

(sul tema chiaramente la Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo: «l'introduzione del principio generale della rilevanza ha comportato l'eliminazione ... della norma di cui al numero 12 del primo comma dell'art. 2426, chiaro esempio di applicazione del principio di rilevanza alla valutazione delle voci di bilancio»)



Il principio della rilevanza

Art. 2427 c.c.:

«La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

...

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, ~~quando il loro ammontare sia apprezzabile~~, nonché la composizione della voce "altre riserve";

...

9) ~~gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime~~ l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

10) ~~se significativa~~, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

... »



Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Nel contesto dei principi di redazione di cui all'art. 2423 *bis* del c.c. il D.Lgs. n. 139/2015 ha apportato la seguente modifica:

«1. Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, ~~nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;~~

1 *bis*) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

... »

È ora più chiaro il riferimento al recepimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.



Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Tuttavia, alcune problematiche di applicazione di detto principio rimangono ancora irrisolte ed a maggior ragione alla luce della sua nuova formulazione.

Infatti, il nuovo dettato normativo chiaramente prevede che il suo rispetto non possa/debba essere limitato alla «presentazione», ma anche alla «rilevazione» (contabile) dei fatti amministrativi.

Si pensi ai temi del leasing finanziario, della scomposizione dei ricavi per natura sostanziale sottesa al contratto («revenue recognition»), ecc..

Come precisato nella Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo «la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali».

Tuttavia, è ragionevole ritenere che ciò non voglia dire che in assenza di specifica indicazione della legge o dei principi contabili nazionali per (ulteriori) specifiche fattispecie detto principio di redazione del bilancio non debba essere applicato.

Tenuto conto della gerarchia delle fonti e del fatto che trattasi di un «principio di redazione» del bilancio, si deve fare il possibile per rispettarlo per il raggiungimento di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa.

Norme di legge e principi contabili nazionali, nel tempo, se ritenuto necessario e di interesse generale, provvederanno a disciplinare (ulteriori) specifiche fattispecie dapprima affrontate nella pratica e risolte dalla prassi.



Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma

Con riferimento in particolare al tema del leasing si osserva che il D.Lgs. n. 139/2015 ha lasciato immutata la previsione di cui al n. 22 dell'art. 2427 c.c.:

«La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

...

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.

... »

Conseguentemente, allo stato, al principio della prevalenza della sostanza sulla forma continuerebbe a fare eccezione la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario.